

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione sul messaggio 29 agosto 1961
concernente il ricorso dell'amministrazione patriziale di Astano
contro la decisione della pubblica utilità dell'acquedotto
del Comune di Astano.

(del 3 novembre 1961)

Il Consiglio di Stato con decisione del 28 aprile 1961 concedeva al Comune di Astano la dichiarazione di pubblica utilità per il rifacimento e potenziamento dell'acquedotto agricolo comunale con captazione delle sorgenti della « Froda ».

Già contro la domanda di pubblica utilità aveva interposto opposizione il Patriziato di Astano con suo atto del 31 dicembre 1960 avversando la domanda avanzata dal Comune di Astano i cui estremi erano stati pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale n. 96 del 2 dicembre 1960.

Contro la decisione del Consiglio di Stato ricorre al Gran Consiglio con suo atto del 23 maggio 1961 il Patriziato di Astano con il ministero dell'avv. Waldo Riva.

Nelle more nel giudizio di appello il Consiglio di Stato con suo decreto del 9 maggio 1961 concedeva effetto sospensivo al ricorso stesso fino alla sua decisione. Con messaggio del 29 agosto 1961 n. 993 il Consiglio di Stato investe il Gran Consiglio del ricorso stesso proponendone la rieiezione.

Letti ed esaminati gli atti il relatore propone egli pure la rieiezione del ricorso stesso facendo adesione al messaggio governativo per i seguenti motivi :

Nel 1943 su invito del Consiglio federale allo scopo di far fronte ai bisogni dell'economia del paese in virtù del così detto piano Wahlen, il Comune di Astano procedendo ad opere di bonifica su parte del suo territorio, costruiva anche il suo primo acquedotto agricolo con presa d'acqua alle sorgenti comunali di Valle di Ri a quota m. 875 raccogliendo l'acqua in un serbatoio di mc. 50, distribuendo dallo stesso l'acqua alla zona di bonifica per una totale conduttura di ml. 3751 e di n. 11 fontane-abbeveratoi. Con questo acquedotto agricolo si potevano allora considerare coperte le necessità del Comune.

Successivamente però prendendo il Comune sempre maggiore estensione ed aumentando notevolmente il fabbisogno della popolazione e di qualche frazione del Comune di Sessa disservite dall'acquedotto comunale di Astano, e fattisi inoltre luce anche reclami da parte di agricoltori ai quali veniva in determinati periodi a mancare l'acqua per il proprio bestiame, negli anni 1956-57 il Comune di Astano riesaminò tutta la situazione dell'acqua potabile irrorata dall'acquedotto costruito nel 1943.

Il defunto Ing. Aldo Canova, capo sezione dell'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto, esaminava la situazione del Comune di Astano rassegnando, dopo un sopralluogo esperito dallo stesso, un dettagliato rapporto nel quale con lo schema di un nuovo impianto e con il calcolo per la accumulazione ed il fabbisogno cinquantennale faceva apparire evidente la necessità e la indispensabilità di potenziare quell'acquedotto allo scopo di coprire il fabbisogno di 275 mc. al giorno, pari a 190 l./minuto.

A seguito di questo rapporto il Comune di Astano decideva di provvedere alla costruzione di un nuovo acquedotto che avrebbe dovuto essere alimentato dalle sorgenti della « Froda » di proprietà del Patriziato di Astano.

Progetti, preventivi e calcoli venivano affidati allo studio dell'Ing. Luigi Ferretti in Caslano e seguivano le pratiche per ottenere sussidi federali e cantonali.

Mentre il Gran Consiglio del Canton Ticino accordava il sussidio del 30 % con sua risoluzione del 27 gennaio 1959, più difficile tornava il riconoscimento di acquedotto montano agricolo da parte dell'Autorità federale, che però, a seguito delle istanze del Consiglio di Stato, condotte anche dall'Ufficio cantonale delle bonifiche, veniva finalmente accordato il 21 luglio 1961, a decisione della pubblica utilità già accordata il 28 aprile 1961 da parte del Consiglio di Stato.

Con il ricorso in atti il Patriziato di Astano muove alla decisione del Consiglio di Stato alcune eccezioni che possono essere riassunte così :

- 1) l'acquedotto prospettato dal Comune di Astano non avrebbe carattere agricolo;
- 2) l'acqua di cui dispone il Comune di Astano è più che sufficiente per i bisogni dei suoi cittadini per cui la espropriazione delle sorgenti della « Froda » tende soltanto a fornire acqua ad altri enti fuori della giurisdizione comunale.

Gli argomenti che si sono sviluppati nel ricorso come riassunti non hanno così tanto valore da potersi escludere che all'acquedotto non possa esser riconosciuto il carattere di pubblica utilità.

Al punto 1 :

Conveniamo con il Consiglio di Stato che per quanto ha riferimento al carattere agricolo dell'acquedotto questo non debba essere di peculiare importanza ai fini del riconoscimento della pubblica utilità. Si deve però riconoscere che essendo stato tale carattere in fondo riconosciuto anche dall'Autorità federale con l'assegnazione del sussidio speciale riservato agli acquedotti agricoli ed a quelli di alta montagna, viene a mancare un argomento del quale aveva fatto forse l'arma principale del suo gravame il Patriziato di Astano.

Non bisogna del resto dimenticare che preminente dovrebbe essere nell'esame dell'oggetto il concetto umano del pubblico servizio di acqua potabile che ritengo io pure debba avere la preminenza su qualsiasi altra destinazione.

Al punto 2 :

La popolazione del Comune di Astano non potrebbe certamente esercitare tranquillamente la sua attività agricola, industriale o artigianale se non avesse la sicurezza di poter disporre di acqua salubre sufficiente in ogni stagione. Nel nostro caso poi non si tratta in effetti di costruire un nuovo acquedotto, ma di potenziarne uno già esistente al quale essendo già stato a suo tempo riconosciuto il carattere agricolo, questi non dovrebbe più poter essere contestato. Del resto i reclami che l'agricoltore Gösteli insinuava al Comune di Astano lamentando la mancanza d'acqua nel 1956-57, prova che anche gli agricoltori lamentano la mancanza di acqua, mancanza che certamente è andata aumentando nell'estate 1961 che tutti ricordiamo avere sofferto di una grande siccità.

L'argomento sviluppato dal Patriziato di Astano che l'attuale acquedotto soddisfa ampiamente i bisogni della popolazione, non può essere preso alla lettera dato che è costante l'aumento del fabbisogno dell'acqua non solo nella città, ma anche nei Comuni della campagna luganese che hanno un sempre maggiore sviluppo edilizio.

I nuovi bisogni della popolazione che si svilupperanno sempre maggiormente nel futuro con la creazione delle docce, dei bagni, di lavabi, di macchine da lavare, aumenteranno senz'altro questo fabbisogno.

Occorre ancora prendere nota che già oggi il Comune di Sessa preleva acqua dal Comune di Astano per la sua frazione di Lanera e che anche il villaggio della organizzazione VPOD, costruito nella giurisdizione del Comune di Sessa ha diritto, malgrado la contestazione sollevata dal Patriziato di Astano, di potere usufruire dell'acqua captata con l'acquedotto del Comune di Astano.

Occorre anche soffermarsi un momento sulla tendenziosità delle eccezioni fatte valere dal Patriziato di Astano, trattarsi in caso concreto di una speculazione finanziaria che il Comune di Astano vorrebbe fare sulle spalle del Patriziato, espropriando le acque risorgive della « Froda » quando si sa che il Comune ha incassato per cessione d'acqua al Comune di Sessa per la frazione di Lanera e per il villaggio VPOD la enorme cifra annua di Fr. 337,—.

Quando si volesse parlare di speculazione non si dovrebbe dimenticare che il ricorso del Patriziato di Astano è provocato da una questione quattrinaia, in quanto se il Comune avesse raggiunto l'accordo con il Patriziato circa il *quid* da corrispondergli per la cessione delle sorgenti « Froda », ogni ragione di contestazione sarebbe comparsa.

Il Patriziato voleva nientemeno che il 30 % sull'introito lordo dell'acqua venduta fuori paese, ciò che in fondo dimostra che chi cerca di fare una speculazione è il Patriziato e non il Comune.

Il messaggio del Consiglio di Stato merita di essere completamente condiviso dalla Commissione della Legislazione, la quale potrebbe eventualmente anche considerare essere stata inutile la procedura di dichiarazione di pubblica utilità, in quanto, se è vero come afferma il perito dr. Gygaz che le acque « Froda » non costituiscono sorgenti, ma invece sono a considerare acque risorgive di corso d'acqua scomparso nel suolo per poi ritornare alla superficie, si poteva benissimo ammettere che in concreto si trattava di acque sotto la sorveglianza dello Stato e non mai di proprietà private, per cui bastava una concessione statale per il loro sfruttamento.

Il Consiglio di Stato ha fatto esaminare tutta la situazione — inerente la progettata opera di potenziamento e di incremento dell'acquedotto di Astano — dal Laboratorio cantonale di igiene che, in base all'art. 108 della legge sanitaria cantonale, deve vigilare sugli acquedotti, anche per sapere se le acque risorgive della « Froda » avrebbero potuto essere usate altrimenti dal Patriziato di Astano stesso.

Il rapporto del Laboratorio cantonale è tale da escludere la possibilità per il Patriziato di Astano di sfruttare per conto suo le acque risorgive della « Froda », mentre queste acque possono solo essere convogliate nell'acquedotto del Comune di Astano al quale occorre accordare, come richiesto, un maggiore potenziamento.

Riassumendo riteniamo che l'opera del Comune di Astano nel progettare il potenziamento del proprio acquedotto con il captare le acque risorgive di « Froda » sia opera lodevole e saggia, mentre la opposizione del Patriziato di Astano potrebbe anche essere considerata una mossa egoistica determinata dalla volontà di possesso e di proprietà si da rendere inutilizzabile un bene che può e che deve essere sfruttato nell'interesse della comunità sia essa giurisdizionalmente e territorialmente legata ai confini del Comune oppure estesa fuori dallo stesso, così e come del resto avviene già oggigiorno.

Discutendo la nuova legge patriziale, la nostra Commissione ha già accolto concetti molto più larghi di quelli oggi fattisi luce nel ricorso del Patriziato di

Astano tanto che ritiene d'obbligo per i Patriziati di concorrere al potenziamento dei servizi pubblici comunali.

Questi motivi succintamente riassunti, viste anche le disposizioni di cui alla legge sanitaria 18 novembre 1954, al regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato 14 ottobre 1958, ed alla legge cantonale di espropriazione del 16 gennaio 1940, mi determinano a proporre, così d'accordo con il Consiglio di Stato, *la reiezione del ricorso 23 maggio 1961 dell'Amministrazione patriziale del Comune di Astano.*

Per la Commissione della Legislazione :

Borella F., relatore

Bordoni — Coppi — Induni — Maino
— Masoni